

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016 — Pasqualetti/Commissione

(Causa F-2/15) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agente temporaneo assunto dal SEAE — Indennità di prima sistemazione — Indennità giornaliera — Luogo d'origine — Luogo di assunzione — Cambio di residenza — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Competenza giurisdizionale anche di merito)

(2016/C 156/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gergö Pasqualetti (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A. Véghely)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e T. S. Bohr, agenti, successivamente T. S. Bohr, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega al ricorrente l'indennità di prima sistemazione e l'indennità giornaliera nonché domanda di condannare la Commissione a versargli tali indennità aumentate degli interessi.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione europea del 4 marzo 2014 con la quale essa nega al sig. Pasqualetti il riconoscimento dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità giornaliera previste dagli articoli 5, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare al sig. Pasqualetti, conformemente alle norme dello Statuto in vigore, gli importi di cui al primo punto del dispositivo, unitamente agli interessi di mora, a decorrere dal momento in cui detti importi sono divenuti esigibili e fino al momento del loro effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in esame, aumentato di due punti.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Pasqualetti.

⁽¹⁾ GU C 96 del 23/03/2015, pag. 25.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 18 marzo 2016 — Kerstens/Commissione

(Causa F-23/15) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Obblighi — Atti contrari alla dignità della funzione pubblica — Diffusione di affermazioni ingiuriose riguardanti un altro funzionario — Articolo 12 dello Statuto — Procedimento disciplinare — Indagine sotto forma di esame dei fatti — Nota di biasimo — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato IX dello Statuto — Disposizioni generali di esecuzione — Irregolarità di procedura — Conseguenze dell'irregolarità)

(2016/C 156/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)